

## **REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTO TERZI**

### **ART. 1 - DEFINIZIONI**

Il presente Regolamento disciplina le prestazioni rese dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS in favore di soggetti terzi, pubblici o privati, a fronte del pagamento di un corrispettivo.

Si intendono prestazioni per conto di terzi tutte quelle, compatibili con lo svolgimento delle funzioni istituzionali indicate all'art.3 lettera i) dello statuto dell'OGS, per le quali l'Ente percepisce un corrispettivo, sulla base di contratti o convenzioni, e caratterizzate dalla prevalenza dell'interesse di soggetti terzi pubblici o privati.

In particolare, rientrano tra le prestazioni conto terzi:

- a) attività di ricerca di base o applicata;
- b) consulenze tecnico-scientifiche;
- c) servizi tecnici quali, tra gli altri, misurazioni, analisi, tarature, controlli, prove, certificazioni;
- d) formazione e addestramento;
- e) prestazioni a tariffa.

### **ART. 2 - ESCLUSIONI**

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- a) attività di interesse comune con amministrazioni ed enti pubblici (italiani ed esteri) ricomprese fra i compiti e ricerche istituzionali dell'Ente e disciplinate da appositi accordi di collaborazione;
- b) attività che presentino conflitto d'interessi con i compiti istituzionali dell'Ente;
- c) progetti di ricerca e innovazione finanziati da ministeri, agenzie ed enti pubblici, Commissione europea, fondazioni, consorzi o altri soggetti pubblici o privati con finalità di sostegno alla ricerca;
- d) erogazioni liberali, sovvenzioni, raccolte fondi e contributi volontari erogati a vario titolo da soggetti pubblici e privati.

### **ART. 3 - APPROVAZIONE DEI CONTRATTI**

A seguito della richiesta da parte di soggetti terzi, il responsabile scientifico della prestazione predispone la proposta di contratto, utilizzando lo schema riportato nell'Allegato 1, e la trasmette al Direttore Generale.

Il Direttore Generale, sentito il Direttore della struttura di appartenenza ai fini della valutazione della congruità della proposta, approva il contratto, previa verifica:

- a) della compatibilità con le attività dell'Ente;
- b) della non sovrapposizione con i compiti istituzionali;
- c) della prevalenza dell'interesse del committente;
- d) dell'assenza di conflitti d'interesse;
- e) della non configurabilità come aiuto di Stato indiretto (Comunicazione CE C 323/11 e s.m.i.).

A seguito dell'approvazione del Direttore Generale, si procede alla stipula del contratto, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 70/2024

In fase di negoziazione del contratto, per valutare i possibili contenuti della prestazione e al contempo salvaguardare la confidenzialità delle informazioni scambiate, si raccomanda di stipulare con il committente uno specifico accordo di riservatezza preliminare, secondo lo schema tipo riportato nell'Allegato 2.

#### ART. 4 - RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE

Il **responsabile scientifico** della prestazione conto terzi deve essere un ricercatore o un tecnologo in servizio presso l'Ente.

Per prestazioni che prevedono un particolare impegno di strumentazioni e infrastrutture tecnologiche, oltretutto per le prestazioni a tariffa, al responsabile scientifico può essere associato un **responsabile tecnico**, individuato fra il personale tecnologo o tecnico dell'Ente.

#### ART. 5 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE

Le prestazioni conto terzi sono svolte con l'impiego prevalente di risorse umane, strumenti, strutture e infrastrutture dell'Ente e costituiscono attività lavorativa a tutti gli effetti, riconducibile alle funzioni istituzionali e svolta nell'interesse scientifico ed economico dell'Ente.

Lo svolgimento delle prestazioni deve avvenire in modo da assicurare il regolare adempimento delle attività istituzionali e il pieno rispetto degli obblighi di servizio.

La partecipazione del personale ricercatore, tecnologo, tecnico e amministrativo è libera e volontaria. Essa è consentita nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) coerenza con le competenze professionali del dipendente;
- b) compatibilità con gli obblighi di servizio relativi alle attività istituzionali;
- c) conformità ai principi etici degli enti pubblici di ricerca.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni, nonché i criteri di riconoscimento degli eventuali compensi, sono disciplinati nel rispetto della normativa vigente e del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.

Nel caso di missioni svolte nell'ambito delle prestazioni, l'eventuale eccedenza di impegno non concorre alla determinazione di recuperi compensativi.

È fatto divieto di corrispondere o percepire più remunerazioni per la medesima prestazione.

Il personale non dipendente impegnato in attività di ricerca - ivi inclusi contrattisti, assegnisti, incaricati, borsisti, dottorandi - può partecipare alle prestazioni conto terzi per finalità di formazione e accrescimento delle competenze, senza diritto a compensi aggiuntivi.

Per ciascuna prestazione, il responsabile scientifico propone il personale da coinvolgere, individuato in base alle competenze tecnico-scientifiche richieste; la partecipazione è autorizzata dal Direttore della struttura di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del CCNL, determina i criteri e l'entità dei compensi destinati a remunerare l'impegno del personale nell'ambito delle prestazioni conto terzi, anche mediante l'utilizzo delle risorse del trattamento accessorio.

Il Direttore Generale definisce le modalità operative di svolgimento delle prestazioni, ivi comprese le procedure di autorizzazione e di rilevazione dell'impegno, nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva.

#### ART. 6 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Per le prestazioni conto terzi deve essere previsto un corrispettivo congruo e adeguato, tenuto conto della natura della prestazione.

Il corrispettivo, al netto dell'IVA di legge, deve essere determinato in modo da consentire la copertura di tutti i **costi** derivanti dal contratto, includendo:

- a) **Costi diretti**: minimo 20% del totale, così suddivisi:

- i. personale impiegato nell'esecuzione della prestazione, valorizzato sulla base del costo orario dello straordinario, comprensivo degli oneri a carico dell'Ente, purché economicamente vantaggioso per il dipendente, ovvero mediante riconoscimento di compensi incentivanti;
  - ii. materiali di consumo, beni e servizi necessari allo svolgimento della prestazione, determinati sulla base del costo effettivo;
  - iii. quote di ammortamento e manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche impiegate nella prestazione, calcolate in base al tariffario della struttura;
  - iv. missioni del personale coinvolto nell'esecuzione della prestazione, calcolate in base al vigente regolamento in materia di missioni del personale;
  - v. eventuali contratti per prestazioni professionali o collaborazioni esterne al lordo dei relativi oneri a carico dell'Ente;
  - vi. ogni altra spesa non compresa nei punti precedenti, prevedibile e direttamente incidente sul costo della prestazione.
- b) **Costi generali:** calcolati forfettariamente come 15% del corrispettivo, che includono anche la quota destinata ad attività formative del personale tecnico-amministrativo, determinata nella misura del 5% del corrispettivo;

L'**utile** della prestazione è valutato come differenza fra il corrispettivo totale e i costi sostenuti. Esso potrà essere ripartito come segue:

- a) **Fondo per il personale tecnico-amministrativo** (Art. 19 CCNL): pari a una quota di almeno il 15% del corrispettivo.
- b) **Compensi al personale:** fino al 50% del corrispettivo, destinato ai dipendenti che hanno effettivamente operato alla prestazione.

Nel caso di prestazioni a carattere puramente intellettuale - ovvero non connesse all'esecuzione di misurazioni, analisi, tarature, controlli, prove, certificazioni, lavorazioni o trattamenti di materiali - la quota massima del corrispettivo destinabile ai compensi del personale può essere elevata fino al 70%, con conseguente riduzione dei costi diretti.

## **ART. 7 - COMPENSI AL PERSONALE**

L'**utile** della prestazione viene accertato a consuntivo dalla Direzione per la Gestione Finanziaria e Patrimoniale come differenza tra il corrispettivo della prestazione e il totale delle spese sostenute.

La quota destinata ai **compensi per il personale** che ha effettivamente operato allo svolgimento della prestazione e la relativa ripartizione sono determinate dal Direttore Generale su proposta del responsabile scientifico della prestazione.

A tal fine il responsabile scientifico, a conclusione della prestazione, presenta al Direttore Generale l'elenco dei partecipanti, specificandone l'impegno quantificato in giorni di lavoro dedicati all'esecuzione della prestazione.

A ogni dipendente che collabora allo svolgimento delle prestazioni disciplinate dal presente regolamento possono essere corrisposti complessivamente compensi derivanti dalle prestazioni stesse per un ammontare non superiore alla propria retribuzione annua lorda, relativo all'anno in cui ha svolto l'attività che ha dato luogo ai proventi.

La liquidazione dei compensi è effettuata entro 30 giorni dalla riscossione totale del corrispettivo.

## **ART. 8 - TARIFFE PER PRESTAZIONI RIPETITIVE**

Per prestazioni di natura ripetitiva e standardizzata, il Consiglio di Amministrazione può approvare specifici tariffari, che devono essere pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente, con chiaro riferimento alle tipologie di prestazione offerte.

I tariffari vengono proposti dalle strutture di ricerca e devono indicare:

- a) il responsabile tecnico della specifica prestazione offerta;
- b) la disponibilità della struttura a effettuare la prestazione compatibilmente con l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente;
- c) corrispettivi tali da coprire tutte le spese di cui all'Art.6.

Le tariffe devono essere commisurate alla complessità della prestazione e alla qualifica del personale incaricato, tenendo conto anche dei prezziari correnti di mercato o di quelli stabiliti dagli ordini e collegi professionali.

## **ART. 9 - ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

Il responsabile scientifico assicura il completamento della prestazione nei tempi e secondo le modalità previste dal contratto ed è tenuto a trasmettere all'Ente tutte le relazioni tecnico-scientifiche relative al lavoro svolto in formato digitale.

L'Ente ne conserva copia per un periodo non inferiore a dieci anni.

## **ART. 10 - TITOLARITÀ DEI RISULTATI**

Il contratto deve disciplinare in modo esplicito la titolarità dei risultati ottenuti, nonché gli eventuali diritti di brevettazione o altre forme di protezione della proprietà intellettuale, in conformità alla normativa vigente.

In ogni caso l'OGS conserva la titolarità piena ed esclusiva delle conoscenze, informazioni e beni immateriali di cui è già titolare prima dell'avvio della prestazione, o che siano stati sviluppati durante la prestazione stessa ma non in sua esecuzione. Il contratto non può comportare cessione né licenza per il loro sfruttamento commerciale.

Salvo diverse disposizioni contrattuali, i risultati non brevettabili ottenuti dalla consulenza saranno di proprietà del committente. L'OGS potrà utilizzarli gratuitamente e in via permanente per scopi di ricerca e formazione, con esclusione della ricerca conto terzi, salvo accordi diversi con il committente.

La pubblicazione dei risultati da parte del responsabile scientifico e degli altri partecipanti alla ricerca deve essere preventivamente autorizzata dal committente in forma scritta.

Qualora nel corso dell'esecuzione della prestazione dovessero emergere nuovi elementi brevettabili, l'OGS e il committente disciplineranno con specifico accordo scritto la titolarità, le modalità di esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale e le condizioni di sfruttamento.

## **ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano la normativa vigente e le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale.

Eventuali modifiche legislative o contrattuali, così come pareri e orientamenti interpretativi ufficiali in materia, si intendono automaticamente recepiti, fermo restando l'impegno dell'OGS ad aggiornare il presente Regolamento in conformità.

Nel caso in cui, in sede di definizione degli accordi integrativi decentrati in materia di incentivazione ai sensi degli articoli 10 e 19 del CCNL vigente, emergano modifiche sostanziali ai criteri di utilizzo delle risorse del fondo, il Direttore Generale è autorizzato ad adeguare conseguentemente il presente Regolamento con il supporto degli uffici competenti.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 07/05/2026 15:31:46

IMPRONTA: 7AF0DD97B01883E80F806B08DC9B1E33ECE646A73CDEA45A3DFA72354F981D1B  
ECE646A73CDEA45A3DFA72354F981D1B90C06E5798A5A8EA641871CE631718D2  
90C06E5798A5A8EA641871CE631718D2F39EA8903B7CCA1B11953289FF8650B5  
F39EA8903B7CCA1B11953289FF8650B5152FC338301426234419B4FC485C0D78

NOME: CASAGLI NICOLA

CODICE FISCALE: CSGNCL65P29E625R

DATA FIRMA: 07/05/2026 15:56:30

IMPRONTA: 3031EF4FDFFE36D4C0130452460FCBCC4BD8278583D29D9DC0CF013B164FFB9E  
4BD8278583D29D9DC0CF013B164FFB9EA10CC75D5EFA8406E488A539C564D92D  
A10CC75D5EFA8406E488A539C564D92D37006A9A107A272394F1E32A99E09956  
37006A9A107A272394F1E32A99E099569B659D7000C3A4B30C6677A7E98AA23D